

Il problema religioso.

La Costituzione di San Vito tratta diffusamente dei rapporti intercedenti fra lo Stato e la Chiesa. A questo riguardo sarà opportuno ricordare che un divario notevole esiste fra la Costituzione di San Vito e la Costituzione del 1903 dell'antico Regno di Serbia (1).

La Costituzione serba dice testualmente nel trattare dei rapporti fra la Chiesa e lo Stato: « La religione dello Stato in Serbia è la religione orientale ortodossa. La Chiesa serba è autocefala. Essa non dipende da nessuna chiesa straniera; ma mantiene l'unità nei dogmi con la chiesa orientale universale » (2).

È proibito in Serbia ogni atto diretto contro la religione greco-ortodossa. (È proibito il proselitismo) ».

Allora lo Stato era quasi esclusivamente greco-ortodosso in quanto gran parte delle minoranze etniche di un tempo, i Romeni della Val di Timok e i Bulgari dei dintorni di Niš erano anch'essi greco-ortodossi, solo esisteva una piccola minoranza di cattolici, quasi trascurabile, che dipendeva dal vescovo di Giakovo in Slavonia. Con la Costituzione di San Vito, invece, si parla di libertà di fede e di coscienza, non di semplice tolleranza; non

(1) Costituzione serba del 1903, Art. 3.

(2) Costituzione serba del 1903. Art. 19.